

N. R.G. 468/2020



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 CORTE DI APPELLO di PERUGIA
 SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ferdinando Pierucci	Presidente
dott.ssa Francesca Altrui	Consigliere Relatore
dott. Piero Aguzzi	GA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **468 /2020** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) (C.F. ██████████)
 ██████████ (C.F. ██████████) F.LLI ██████████ & C. S.N.C. in
 persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente
 domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via ██████████

APPELLANTI

contro

██████████ S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. ██████████) con il
 patrocinio dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 05100 TERNI
 presso il difensore avv. ██████████

APPELLATO

E nei confronti di

██████████ S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (codice fiscale ██████████) e per
 essa la sua mandataria ██████████ S.p.A., già ██████████ S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

pagina 1 di 4



in virtù di mandato generale alle liti a rogito Notaio [REDACTED] di Verona in data 16.09.2011 -rep.
n. 67559-; ed elettivamente domiciliata a Perugia, Via [REDACTED]

avente ad

OGGETTO

Mutuo

sulle

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] in proprio e nella qualità di legali rappresentanti p.t. della [REDACTED] s.n.c. hanno proposto appello avverso la sentenza n. 362/2020, pubblicata in data 7.7.2020, con la quale il Tribunale di Spoleto ha dichiarato "*... improcedibile l'opposizione spiegata dagli opposenti ...*" ed ha condannato controparte "*... in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 8.240,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15% ...*".

Si è costituita in giudizio [REDACTED] SpA, reiterando pregiudizialmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto per difetto di legittimazione passiva della parte opposta e contestando tutte le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello proposto.

In corso di causa, stante l'intervenuta cessione del credito, interveniva in giudizio anche [REDACTED] Srl, per il tramite della mandataria [REDACTED] SpA.

In via preliminare [REDACTED] ha reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto, in quanto tramite l'atto di citazione introduttivo è stata convenuta in giudizio [REDACTED] spa e non la sua mandataria, che processualmente agiva in virtù di procura generale depositata unitamente al ricorso monitorio.

L'eccezione, da esaminare in via pregiudiziale, è infondata.

Il potere rappresentativo ha carattere secondario ed è equivalente al potere primario che spetta al rappresentato. Da ciò consegue che il procuratore generale *ad negotia*, ma anche quello speciale, cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, sono titolari di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, che può subentrargli nel processo e sostituirlo in



qualsiasi momento, perché il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto (cfr. Cass., Sez. 1 - , Sentenza 15/06/2017 n. 14894; 11.1.2002, n. 314).

Pertanto, la notifica dell'atto di opposizione alla rappresentata non determina l'inammissibilità della opposizione.

Tanto premesso, occorre valutare sempre in via pregiudiziale il primo motivo di appello svolto dagli appellanti, relativo alla questione dell'improcedibilità dell'opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata dalla parte opponente all'Organismo di Mediazione Forense incompetente per territorio.

Il Giudice di prime cure ha rilevato che gli appellanti avevano instaurato la procedura di mediazione dinanzi ad organismo con sede in Perugia e, dunque, presso un organismo non ubicato "nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" (Spoleto) ed ha ritenuto irrilevante che l'incontro conciliativo sia avvenuto presso la sede operativa dell'organismo sita in Foligno (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Spoleto), perché si doveva avere riguardo al luogo in cui era stata presentata l'istanza (art. 4, c. 1, d.lgs. n. 28/2010).

Il motivo è infondato perché l'articolo 4 del D.lgs. n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata "... **mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia** ...", di conseguenza l'organismo cui accedere in fase conciliativa è esclusivamente quello individuato secondo le regole processuali sulla competenza: da ciò discende che l'instaurazione del procedimento di mediazione presso la sede di un Organismo di mediazione sito in un luogo diverso da quello del Giudice competente a decidere la controversia non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

Gli altri motivi di appello restano di conseguenza assorbiti.

Tuttavia, l'improcedibilità del giudizio comporta d'ufficio la revoca del decreto opposto n. 581/2015 emesso dal Tribunale di Spoleto, in base al mutato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 19596 del 18/09/2020) secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne



consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Sotto tale profilo va accolto l'appello.

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite come conseguenza del mutato orientamento giurisprudenziale, debbono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

in parziale accoglimento dell'appello:

revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Rigetta per il resto l'appello

Spese compensate.

Perugia, 09/05/2023

Il Consigliere Relatore

dott.ssa Francesca Altrui

Il Presidente

dott. Ferdinando Pierucci

